



COMUNE DI GIZZERIA

88040 (Provincia di Catanzaro)
Tel. 0968.403045/403321 – Fax 0968.403749
www.comune.gizzeria.cz.it
comune.gizzeria@libero.it

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE IN ECONOMIA DEI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 40 DEL _____

Allegato alla delibera C.C. N. 40
del 27/11/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Mariacristina Crapella



[Handwritten signature]

Indice

Titolo I - DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 1 Oggetto di regolamentazione e principi generali	pag.3
Art. 2 Limiti d'importo e divieto di frazionamento artificioso dell'appalto	pag.3
Art. 3 Tipologia dei lavori eseguibili in economia	pag.3
Art. 4 Programmazione dei lavori in economia	pag.4
Art. 5 Responsabile della procedura	pag.4
Art. 6 Forme della procedura in economia	pag.4
Art. 7 Procedura in amministrazione diretta	pag.4
Art. 8 Il sistema del cottimo fiduciario	pag.5
Art. 9 Requisiti di qualificazione delle imprese da invitare ai cottimi	pag.5
Art. 10 Lavori in economia nel caso di urgenza	pag.5
Art. 11 Lavori in economia nel caso di somma urgenza	pag.6
Art. 12 Perizia suppletiva per maggiori spese	pag.6
Art. 13 Regolare esecuzione dei lavori e pagamenti	pag.6

Titolo II - Delle forniture e dei servizi in economia

Art. 14 Oggetto di regolamentazione e Principi generali	pag. 7
Art. 15 Limiti di importo e divieto di frazionamento	pag. 8
Art. 16 Beni e servizi in economia	pag. 9
Art. 17 Forme della procedura in economia	pag. 10
Art. 18 Procedura in amministrazione diretta	pag. 10
Art. 19 Affidamento col sistema del cottimo	pag. 10
Art. 20 Requisiti minimi di qualificazione delle imprese da invitare ai cottimi	pag. 11
Art. 21 Modalità di affidamento del cottimo	pag. 11
Art. 22 Affidamento diretto	pag. 12
Art. 23 Esecuzione con sistema misto	pag. 12
Art. 24 Responsabile della procedura	pag. 12
Art. 25 Verifica della prestazione e pagamenti	pag. 12
Art. 26 Maggiori spese per forniture e servizi complementari	pag. 12

Titolo III - Disposizioni comuni

Art. 27 Affidamento del cottimo con indagine di mercato	pag.13
Art. 28 Criteri di aggiudicazione	pag.13
Art. 29 Requisiti e garanzie	pag.14
Art. 30 Stipulazione del contratto	pag.14
Art. 31 Entrata in vigore	pag.15

Titolo IV- Albo operatori economici pag.16

Titolo V – Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria pag.17

TITOLO I DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 1- Oggetto di regolamentazione e principi generali.

1. Il presente regolamento disciplina l'esecuzione dei lavori in economia del Comune di Gizzeria.
2. Le norme in esso contenute si richiamano all'art. 125 del Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs 12 aprile 2006 n.163, ed al Regolamento di Attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici emanate con D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 nei limiti di compatibilità al citato decreto e sino all'emanazione del nuovo regolamento.
3. Nell'espletamento delle procedure in economia l'Amministrazione deve garantire la qualità delle prestazioni da svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; le procedure di affidamento dei lavori in economia devono altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente regolamento.
4. Nel caso di interventi che prevedono prestazioni miste di lavori e servizi lavori e forniture, si applica l'art.14 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 2 - Limiti d'importo e divieto di frazionamento artificioso dell'appalto per tutti i lavori in economia

1. Le procedure per l'esecuzione dei lavori in economia sono consentite, in via generale, fino all'importo di € 200.000,00, ai sensi dell'art. 125 comma 5) D.Lgs 163/2006, i lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000,00 Euro.
2. E' vietato l'artificioso frazionamento dei lavori per ricondurli all'interno dei limiti previsti dal presente regolamento per i lavori economia.

Art. 3 - Tipologia dei lavori eseguibili in economia

1. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:
 - a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122;
 - b) manutenzione di opere o di impianti;
 - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
 - f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.
2. Possono effettuarsi in economia anche i seguenti interventi :
 1. prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque da territori inondati;
 2. riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze per guasti causati da cedimenti della sede, piogge abbondanti, nevicate e gelate eccezionali, scoscendimenti, corrosione, straripamenti e rovina di manufatti;
 3. manutenzione delle strade, comprendente lo spargimento della ghiaia e del pietrisco, i rapprezzi dei tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo delle cunette e dei condotti, le riparazioni ai manufatti, la sistemazione delle banchine, la manutenzione o l'installazione della segnaletica stradale;
 4. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei Beni comunali demaniali patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze;

5. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi e accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono a carico del locatario;
6. manutenzione degli acquedotti, delle fognature, fontane, pozzi e servizi igienici pubblici;
7. manutenzione degli impianti tecnologici asserviti agli edifici e al territorio comunali quali: pubblica illuminazione, impianti elettrici, elettronici, telefonici, antincendio, anti intrusione, climatizzazione, idrosanitari, ecc.;
8. manutenzione dei giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi, elementi di arredo urbano e parchi gioco;
9. manutenzione dei cimiteri.

L'eseguibilità in economia è consentita, inoltre, per lavori di restauro e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e archeologico, nonché per operazioni di scavo archeologico, se caratterizzati da effettiva urgenza a provvedere, non dipendente di fatto della stazione appaltante.

Art. 4 - Programmazione dei lavori in economia

1. L'amministrazione Comunale potrà individuare nel programma annuale dei lavori (art. 128 D.Lgs 163/2006) e/o nel bilancio di previsione annuale, l'elenco dei lavori "prevedibili" da realizzarsi in economia per i quali è possibile formulare una previsione, seppur sommaria.
2. L'Amministrazione potrà individuare, altresì, sempre in sede di bilancio annuale, un apposito stanziamento per gli interventi in economia "non preventivabili", tenendo conto delle risultanze finanziarie riferite agli esercizi precedenti.

Art. 5 - Responsabile della procedura

1. Il responsabile del servizio individua, conformemente ai contenuti ed alla consistenza dell'elenco dei lavori in economia, un responsabile di procedimento per ogni intervento da eseguirsi, al quale sono demandate l'organizzazione e le procedure per l'autorizzazione, la scelta dell'impresa, l'affidamento, l'esecuzione e il collaudo dei lavori. Qualora non venga individuato, responsabile è il responsabile del servizio stesso.
2. Nel caso di esigenze impreviste che non sia possibile fronteggiare con le disponibilità degli stanziamenti esistenti, spetterà sempre al responsabile del procedimento formulare, nei confronti del responsabile del servizio, la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie a fronteggiare i lavori da eseguirsi in economia nel rispetto, comunque, dei principi e dei limiti previsti dal presente regolamento.

Art. 6 - Forme della procedura in economia

1. I lavori in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme:
 - a) in amministrazione diretta,
 - b) per cottimo fiduciario;
 - c) in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo, fermo restando il limite previsto dal seguente articolo per l'esecuzione in amministrazione diretta.

Art. 7 - Procedura in amministrazione diretta

1. I lavori in amministrazione diretta, ai sensi dell'art. 125, comma 1 a) e comma 5 del D. Lgs. 163/2006, non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000,00 Euro.
2. Il responsabile del procedimento organizza ed esegue, per mezzo di proprio personale o di personale eventualmente assunto, i lavori individuati tra le tipologie di cui al precedente art. 3.
3. Il responsabile del procedimento dispone l'acquisto dei materiali e il noleggio dei mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'intervento.

4. L'acquisto dei materiali ed il noleggio dei mezzi e delle attrezzature, dovranno essere preceduti, ove possibile, da un'indagine di mercato le cui forme e modalità sono riservate alla discrezionalità del responsabile del procedimento, tenute presenti le caratteristiche, i tempi e le modalità di esecuzione dell'intervento.

Art. 8 - Il sistema del cottimo fiduciario

Il cottimo è una procedura negoziata per l'affidamento a terzi dei lavori individuati al precedente art. 6, e per importi massimi stabiliti dal presente regolamento.

Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post-informazione mediante pubblicazione all'albo e sul profilo di committente "sito internet" dei nominativi degli affidatari.

I contratti di cottimo dovranno essere corredati dei relativi piani di sicurezza e coordinamento ai sensi del D. Lgs 494/1996 nel rispetto e con le modalità previste dal predetto decreto legislativo.

Art. 9 - Requisiti di qualificazione delle imprese da invitare ai cottimi

1. Gli affidatari dei lavori a mezzo cottimo fiduciario debbono risultare in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico – finanziaria, prescritta per le prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

2. Per la partecipazione alle procedure di cottimo le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs 163/2006;
- b) iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'oggetto corrispondente alla prestazione da affidare;
- c) per lavori di importo superiore a 150.000,00 Euro, il possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui agli art. 60 e seguenti del DPR 207/2010 regolarmente autorizzata e in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai lavori da assumere;
- d) per lavori di importo pari o inferiore a 150.000,00 Euro il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010.

3. Il responsabile della procedura in economia procede alla verifica dei requisiti in capo all'affidatario e in capo alle altre imprese concorrenti, qualora abbia fondato sospetto della non veridicità delle dichiarazioni presentate. E' sempre fatta salva la facoltà di procedere alla verifica dei requisiti in capo a tutte le imprese invitate.

Art. 10 - Lavori in economia nel caso di urgenza (art.175 dpr 207/2010)

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, o da una ordinanza sindacale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato, e trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione ai lavori.
3. Il verbale, sottoscritto dalla ditta esecutrice, sostituisce, a tutti gli effetti, il contratto di cottimo.
4. Per casi di **urgenza si devono intendere quelli per i quali ogni ritardo nella loro risoluzione può comportare una possibile conseguente pericolosità per l'incolumità,**

per la salute pubblica, o quelli dalla cui immediata risoluzione , risulti un conveniente risparmio di fronte ai lavori altrimenti necessari.

Art. 11 - Lavori in economia nel caso di somma urgenza (art.176 dpr 207/2010)

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 175 l' immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000,00 Euro o, comunque, di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 163, comma 5.
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e all' approvazione dei lavori.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Art. 12 - Perizia suppletiva per maggiori spese

1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, nei casi e nei limiti previsti dalle norme vigenti, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.
2. In nessun caso l'importo in aumento complessivo della perizia di variante di cui al comma 1, non può superare il **5 per cento** dell'importo originario del contratto;
3. Ove le varianti di cui al comma 1, eccedano **il quinto dell'importo originario del contratto**, il soggetto aggiudicatario procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.

Art. 13 - Regolare esecuzione dei lavori e pagamenti

1. La regolare esecuzione dei lavori deve essere attestata dal responsabile del procedimento mediante apposizione del visto per la regolarità dell'opera da apporre sulla fattura emessa dalla ditta esecutrice ad avvenuta ultimazione dei lavori, sulla base della quale sarà effettuata la liquidazione dei lavori ed il relativo pagamento alla ditta esecutrice. Per importi superiori dovrà risultare da apposito verbale.
2. L'attestazione di regolare esecuzione o il collaudo dovranno avvenire nel termine di 20 giorni dall'ultimazione dei lavori.
3. Il pagamento dovrà essere disposto entro 30 giorni dalla verifica e attestazione di regolare esecuzione dei lavori o collaudo, previa presentazione di regolare fattura.
4. I lavori possono essere liquidati dal responsabile del procedimento in base a stati di avanzamento e conto finale.

Titolo - II DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 14 - Oggetto di regolamentazione e Principi generali

1. Il presente regolamento disciplina il ricorso al sistema delle spese in economia per l'acquisizione di **beni e servizi da parte del Comune aggiornato anche a quanto previsto dal D.L. 95/2012 e Legge 7 agosto 2012, n. 135** .

2. Il comma 7 dell'art. 1 del D.L. 95/2012, prevede quali siano le procedure che gli enti locali devono obbligatoriamente seguire per approvvigionarsi di beni e servizi rientranti nelle seguenti categorie merceologiche:

- energia elettrica;
- gas;
- carburanti rete e carburanti extra-rete;
- combustibili per riscaldamento;
- telefonia fissa e telefonia mobile;

In questi casi le Stazioni Appaltanti dovranno acquisire la fornitura o il servizio, esclusivamente con una delle seguenti modalità:

- a) attraverso le convenzioni **Consip S.p.A.** o avvalendosi delle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- b) con autonoma procedura facendo ricorso **al mercato elettronico** o al sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dagli stessi soggetti di cui al precedente punto a);
- c) avvalendosi di altre centrali di committenza regionali o espletando procedure ad evidenza pubblica (cioè preceduta dalla pubblicazione di un bando), **con corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali.**

In quest'ultima ipotesi, punto c,

- il contratto deve essere comunque sottoposto **a condizione risolutiva**;
- deve essere prevista la possibilità di **adeguamento dei prezzi per il fornitore**, nel caso in cui sia intervenuta una Convenzione Consip o di centrale di committenza regionale avente condizioni economiche più favorevoli rispetto all' offerta economica presentata dall' Appaltatore;

Tutti i contratti stipulati in violazione del comma 7 dell'art. 1 del D.L. 95/2012. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto.

3. L'AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006

L'entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge non comporta il venir meno della fattispecie del cottimo fiduciario prevista dall'art. 125 del Codice dei Contratti Pubblici. Come si vedrà nel successivo punto 4, la distinzione fondamentale è quella tra le categorie merceologiche individuate dal comma 7 e le altre.

Nel primo caso infatti, la procedura alternativa all'adesione alla Convenzione Consip deve avere necessariamente **la natura dell' evidenza pubblica**, e pertanto sarà possibile il ricorso al cottimo

preceduto da indagine di mercato mediante pubblicazione di apposito avviso. Nella determinazione a contrattare si dovrà dare atto del rispetto delle condizioni indicate al precedente comma 2) dell'art.14 - punto c).

Per i servizi e le forniture afferenti le categorie merceologiche **non ricomprese** nel comma 7 dell'art. 1 del D.L. 95/2012, sarà possibile esperire **la procedura di cottimo fiduciario**, preceduta da indagine di mercato mediante pubblicazione di apposito avviso, **mediante richiesta di offerta a cinque operatori economici** e/o avvalersi dell' istituto dell' affidamento diretto, con le modalità previste dal D.Lgs. 163/2006, dal DPR 207/2010 e dal vigente regolamento per la disciplina dei contratti del Comune.

4. L'AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI NEL CASO DI TEMPORANEA CARENZA DELLA CONVENZIONE CONSIP

Il comma 3 dell'art. 1 del D.L. 95/2012 disciplina nello specifico l' ipotesi in cui la Stazione Appaltante debba procedere all'acquisizione dei beni e dei servizi nel caso in cui non sia temporaneamente disponibile la Convenzione Consip. Il comma citato prevede infatti che le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 **possono procedere**, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette **alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione.**

Pertanto, in tali ipotesi, è possibile per l'Ente procedere ad espletare la procedura direttamente, alle seguenti condizioni:

- che la Convenzione Consip non sia disponibile al momento dell'avvio della procedura;
- che vi sia una situazione di motivata urgenza, ovvero condizioni che rendono necessario e non procrastinabile procedere all' acquisto;
- che il valore e la durata del contratto siano determinati in termini di stretta indispensabilità per la soddisfazione delle esigenze che hanno determinato il ricorso alla procedura;
- che il contratto sia sottoposto a condizione risolutiva nel caso in cui si renda disponibile la convenzione.

5. Nell'espletamento delle procedure in economia del punto 4) l'amministrazione deve garantire la qualità delle prestazioni che deve svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; le procedure di affidamento di beni e servizi in economia devono altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente regolamento.

Art. 15- Limiti di importo e divieto di frazionamento

Fermo restando valido quanto previsto dal comma 7 dell'art. 1 del D.L. 95/2012, **l'acquisizione di forniture e servizi** in economia, ai sensi del comma 9 dell'art. 125 d. Lgs 163/2006, non può eccedere la soglia di valore dei contratti di rilevanza comunitaria. Il valore è comprensivo anche, nel caso di acquisto di beni, della eventuale posa in opera, purché tale attività non sia prevalente rispetto all'acquisto di beni.

Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 200.000,00 Euro per le stazioni appaltanti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b),

Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali(IVA).

Le forniture e i servizi non potranno essere frazionati artificialmente al fine di ricondurre l'acquisizione alla disciplina del presente regolamento.

Art. 16 - Beni e servizi in economia

In attuazione della previsione dell'art. 125, comma 10, del D.Lgs. 163/2006 **l'acquisizione in economia di beni e servizi, fermo restando valido quanto previsto dal comma 7 dell'art. 1 del D.L. 95/2012, é ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze.**

Il ricorso all'acquisizione in economia é altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Inoltre sarà possibile utilizzare l'acquisizione in economia di beni e servizi per le seguenti tipologie di forniture e servizi:

1. spese per il normale funzionamento degli uffici (spese di cancelleria, postali, contrattuali, bolli, ricevimenti e onoranze, operazioni di carico e scarico ecc.);
2. spese per la pubblicazione di atti per i quali l'adempimento sia dovuto a mezzo stampa o ad altri mezzi di informazione (bandi di gara, di concorso, bilanci, avvisi ecc.);
3. spese per acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazioni;
4. spese per acquisti di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi;
5. spese per la rilegatura di libri e pubblicazioni, lavori di stampa, tipografia, litografia, o realizzati a mezzo di tecnologia audiovisiva;
6. spese di rappresentanza e per omaggi di rappresentanza;
7. beni per l'igiene e la pulizia in genere dei locali comunali;
8. provvista vestiario ai dipendenti;
9. arredo urbano e servizi pubblicitari;
10. spese per l'acquisto, manutenzione e riparazione di terminali, personal computer, stampanti, fotocopiatrici, e materiale informatico di vario genere;
11. prodotti software e relative licenze d'uso, implementazione e completamento di software già acquistato dall'Amministrazione, manutenzione ed assistenza su prodotti software in uso nell'Amministrazione e servizi informatici in genere;
12. spese per l'acquisto, manutenzione e riparazione di macchine, mobili, arredi ed altre attrezzature in uso agli uffici e servizi comunali;
13. installazione e manutenzione impianti semaforici;
14. materiale di ferramenta;
15. acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione di autoveicoli, di materiale di ricambio, combustibili o lubrificanti;
16. noleggio, installazione, gestione e manutenzione di impianti per l'elaborazione dati, telefonici, telegrafici, elettronici, meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora;
17. noleggio, installazione, gestione e manutenzione impianti e strumenti di rilevazione e controllo della velocità sulle strade;
18. beni e apparecchiature necessari per la manutenzione di immobili ed impianti comunali;
19. spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale,

- partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
20. servizi di mensa e ristorazione;
 21. servizio di sgombero neve dall'abitato e spargimento del sale;
 22. servizio di manutenzione del verde pubblico, sfalcio delle banchine stradali e irrigazione;
 23. spese di traduzione, interpretariato, e lavori di copia, nei casi in cui l'Amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale o con gli strumenti a disposizione dell'ente;
 24. spese per la partecipazione e l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'Amministrazione;
 25. servizi di natura intellettuale in genere;
 26. servizio di trasporto, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio, compresa l'eventuale assunzione in locazione di attrezzature per provvedervi;
 27. tasse di immatricolazione e di proprietà;
 28. servizi finanziari, bancari, assicurativi, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica e amministrativa; -
 29. spese per l'allacciamento di utenze per energia elettrica, acqua, gas telefono e per il pagamento delle relative utenze;
 30. servizi di pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi;
 31. spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;
 32. servizi di trasporto salme e spese per onoranze funebri;
 33. ogni altro bene necessario per garantire lo svolgimento e la continuità delle attività ordinarie comunali non soddisfabili mediante gli ordinari contratti d'appalto;
 34. ogni altro servizio che si renda necessario per garantire le ordinarie attività del Comune non soddisfabili mediante gli ordinari contratti d'appalto.

In generale gli acquisti di beni e servizi sono ammessi nei limiti di importo di cui all'art. 15 e nei limiti delle voci di spesa sopra individuate, qualora non sia possibile soddisfare l'esigenza mediante contratti d'appalto già stipulati ed affidati mediante procedure ad evidenza pubblica, ovvero qualora l'acquisizione mediante le procedure ordinarie risulti antieconomica, sproporzionata e nociva per la funzionalità dei servizi in relazione all'episodicità dell'acquisto, al carattere non programmabile, alla modesta entità economica della spesa e all'urgenza di provvedere.

Art. 17 - Forme della procedura in economia

1. Le forniture e i servizi in economia del punto precedente e nel rispetto di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 1 del D.L. 95/2012, possono essere eseguite nelle seguenti forme:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) per cottimo fiduciario;

Art. 18 - Procedura in amministrazione diretta

1. La procedura dell'amministrazione diretta viene essenzialmente seguita nel campo della prestazione dei servizi.
2. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio dell'Amministrazione, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.

Art. 19 - Affidamento con il sistema del cottimo

1. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi. Quando viene scelta la forma di acquisizione delle forniture e dei servizi mediante cottimo, il responsabile del procedimento attiva l'affidamento con procedura negoziata nei confronti di

idonee imprese. Per imprese idonee si intendono quelle in possesso dei requisiti di qualificazione di cui al successivo art. 20.

Per servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 Euro si può procedere all'affidamento diretto solo per le categorie merceologiche **non** comprese nell'art. 1 comma 7 del D.L.95/2012, con applicazione comunque dei criteri della rotazione e della specializzazione, in relazione alla prestazione da eseguire.

L'affidamento diretto non si potrà effettuare per le categorie merceologiche comprese nell'art. 1 comma 7 del D.L.95/2012, convertito in legge 135/2012;

2. Quando l'importo del servizio o della fornitura è superiore a € 40.000,00 l'affidamento avviene attraverso una procedura negoziata concorrenziale, fra almeno, ove possibile, cinque operatori invitati. La procedura concorrenziale può avvenire con lettera d'invito a ditte individuate sulla base dell'Elenco degli operatori economici di cui al Titolo IV e di indagini di mercato, anche mediante pubblico avviso. Ove si proceda per pubblico avviso dovranno comunque essere ammesse alla gara tutte le ditte in possesso dei requisiti prescritti, che presentino l'offerta.

Art 20 - Requisiti minimi di qualificazione delle imprese da invitare ai cottimi

1. L'affidatario di servizi forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di identità morale, capacità tecnico - professionale ed economico - finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo, affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

2. Per la partecipazione alle procedure di cottimo le imprese devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs n. 163/2006 e di idoneità professionale da comprovarsi mediante iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'oggetto corrispondente alla prestazione da affidare

3. In ragione della natura, della quantità o dell'importanza della prestazione e dell'uso delle forniture e dei servizi, è facoltà della stazione appaltante richiedere che la dimostrazione dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale dei concorrenti sia comprovata da uno o più dei documenti e dei modi di cui agli articoli 41 e 42 del D. Lgs. n. 163/2006.

4. I concorrenti comprovano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46,47 e 76 del DPR 445/2000, ad eccezione delle referenze bancarie, da prodursi in originale. I controlli sui requisiti speciali, previsti dall'art. 48 del D. Lgs n. 163/2006, possono essere effettuati, nelle procedure aperte, ristrette e negoziate, comprese le procedure di cottimo fiduciario prima di procedere all'aggiudicazione definitiva.

5. Il responsabile della procedura in economia procede alla verifica dei requisiti in capo all'affidatario e in capo alle altre imprese concorrenti qualora abbia fondato sospetto della non veridicità delle dichiarazioni presentate. E' sempre fatta salva la facoltà di procedere alla verifica dei requisiti in capo a tutte le imprese invitate.

Art. 21 - Modalità di affidamento del cottimo

1. L'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di **almeno 5 operatori economici per importi pari o superiori a 40.000,00 Euro fino ai 200.000,00 Euro**, individuati mediante criterio rotativo negli elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante, ovvero, in difetto, individuati sulla base di indagini di mercato. Per servizi e forniture, l'atto di cottimo contiene le medesime indicazioni e prescrizioni previste per i lavori.

2. Il cottimo fiduciario è di regola preceduto da apposita indagine di mercato, nel rispetto delle norme di cui all'art. 27 del presente regolamento, mediante interpello di almeno cinque imprese idonee, salvo i casi di comprovata assoluta e imperiosa urgenza che non consenta l'indugio a tale

modalità. Degli esiti della ricerca di mercato svolta dovrà essere redatta apposita relazione, ovvero apposito quadro di raffronto delle offerte acquisite, da allegare alla determinazione di affidamento.

3. Per importi inferiori a 40.000,00 Euro, al netto dell'IVA, è consentito l'affidamento diretto, previa verifica di congruità economica dell'offerta negoziata

4. Nell'individuazione delle ditte da invitare alle indagini di mercato o nei limitati casi in cui è consentito l'affidamento diretto, deve essere rispettato il criterio rotativo.

5. Nell'espletamento delle procedure negoziate di cui al presente regolamento, l'Amministrazione garantisce la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. In particolare non devono essere fornite in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.

6. L'avvenuto affidamento dell'atto di cottimo deve essere reso noto con apposito avviso da pubblicare all'albo pretorio e sul profilo di committente "sito internet".

Art. 22 - Affidamento diretto

Per importi inferiori a **40.000,00 Euro**, al netto dell'IVA, è consentito l'affidamento diretto, previa verifica di congruità economica dell'offerta negoziata. **L'affidamento diretto non si potrà effettuare per le categorie merceologiche comprese nell'art. 1 comma 7 del D.L.95/2012, convertito in legge 135/2012;**

Art. 23 - Esecuzione con sistema misto

Si può procedere all'acquisizione dei servizi in economia anche col metodo misto, quando motivi tecnici ne rendano necessaria l'esecuzione parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento a cottimo.

Art. 24 - Responsabile della procedura

1. Per l'attuazione degli interventi in economia, ciascun responsabile del servizio individua un responsabile di procedimento, avendo riguardo ai contenuti e alla consistenza dell'elenco delle forniture e dei servizi che prevede di realizzare con tale metodo. Se non viene espressamente individuato, responsabile è il responsabile del servizio stesso.

2. Al responsabile così individuato sono demandate, per ogni intervento da eseguirsi, l'organizzazione e le procedure per l'autorizzazione, la scelta, l'affidamento, l'esecuzione, le verifiche di regolarità e di collaudo, se previsto.

3. Per l'acquisizione dei beni e dei servizi il responsabile si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni o enti a ciò preposti ai fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta.

4. Nella predisposizione della perizia di spesa il responsabile deve fare riferimento, ai sensi dell'art.26, c.3, L.488/1999, ai parametri prezzo-qualità delle convenzioni Consip eventualmente attive aventi ad oggetto beni e servizi comparabili con quelli oggetto di acquisizione in economia.

Art. 25 - Verifica della prestazione e pagamenti

La regolare esecuzione di forniture e servizi deve essere attestata dal responsabile del procedimento mediante apposito verbale.

L'attestazione di regolare esecuzione o il collaudo dovranno avvenire sempre nel termine di 30 giorni dalla ultimazione dei lavori.

I pagamenti dovranno essere disposti entro 30 giorni dalla verifica e attestazione di regolare effettuazione della prestazione o collaudo.

Per prestazioni di importo pari o superiore a **20.000,00 Euro** il pagamento può essere rateizzato a seconda della disponibilità delle casse comunali.

Art. 26 - Maggiori spese per forniture e servizi complementari

1. Ove, durante l'acquisizione delle forniture e dei servizi in economia, si renda indispensabile eseguire interventi complementari non previsti inizialmente e la somma impegnata si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento potrà disporre una relazione/preventivo suppletiva, per chiedere al responsabile del servizio l'autorizzazione per la maggiore spesa.

2. L'ulteriore spesa non potrà superare il limite del quinto dell'importo relativo all'intervento disposto in amministrazione diretta ovvero oggetto del cottimo principale, come previsto nell' art. 57 del D. Lgs. n. 163/2006.

Titolo III

DISPOSIZIONI COMUNI PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE

Art. 27 - Affidamento del cottimo con indagine di mercato

1. Nell'espletamento dell'indagine di mercato, per importi pari o superiori a 40.000,00 Euro, l'Amministrazione, di norma, interpella senza alcuna formalità, **almeno cinque imprese tra quelle ritenute idonee**. Le imprese sono di regola scelte con criterio rotativo tra quelle inserite nell'elenco delle imprese da invitare alle procedure negoziate o in economia

2. La lettera di invito, dovrà indicare:

- l'oggetto delle prestazioni, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
- il termine di presentazione delle offerte;
- il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- il criterio di aggiudicazione prescelto;
- gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice e del Regolamento;
- l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- l'indicazione dei termini di pagamento;
- i requisiti oggettivi richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

3. Qualora durante la procedura alcuni dei partecipanti offrano prestazioni ritenute più rispondenti alle necessità dell'Amministrazione, ed aventi caratteristiche parzialmente diverse dalle altre offerte, anche gli altri partecipanti devono di regola essere invitati a fare una nuova offerta sull'oggetto del contratto come ridefinito.

4. Nel corso della negoziazione il responsabile del procedimento garantisce la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. In particolare, non devono essere fornite in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.

5. Lo svolgimento dell'indagine di mercato è illustrata in una apposita relazione che viene predisposta dal responsabile del procedimento o dal tecnico istruttore ed allegata alla determinazione di affidamento.

Art. 28 - Criteri di aggiudicazione

1. Gli affidamenti di lavori, servizi e forniture in economia previsti dal presente regolamento sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri:

a) al prezzo **più basso**, qualora l'esecuzione dei lavori, art. 83 D.L.163/2006, la fornitura dei

beni o l'espletamento dei servizi oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici o come descritti nella lettera di invito;

b) a favore dell'offerta più **economicamente vantaggiosa**, art. 83 D.L.163/2006, valutabile in base ad elementi diversi, variabili, a seconda della natura della prestazione, quali ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione e manutenzione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, le caratteristiche ambientali, ecc.; in questo caso i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nella lettera di invito o nel capitolato, possibilmente con l'attribuzione dei punteggi attribuiti a ciascuno di essi.

1. Nel caso di gara ufficiosa adottata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dovranno essere osservati i seguenti adempimenti procedurali:

- la valutazione tecnico-discrezionale dovrà precedere l'apertura della busta contenente l'offerta economica, salvo il caso in cui la valutazione tecnica sia del tutto inscindibile con quella economica ovvero si traduca nell'accertamento di specifiche tecniche predeterminate senza apprezzamento discrezionale;
- la valutazione della componente tecnica delle offerte può avvenire in seduta riservata, mentre l'apertura delle offerte economiche deve avvenire in seduta pubblica.

Art. 29 - Requisiti e garanzie

1. Per l'esecuzione dei lavori, servizi o forniture in economia di importo pari o superiore a **40.000,00 Euro**, le imprese concorrenti e la ditta esecutrice devono prestare le garanzie di cui agli articoli 75 e 1-13 del D.Lgs. n. 163/2006.

2. Il responsabile del procedimento in deroga a quanto previsto al comma 1 può escludere, con provvedimento motivato, la prestazione di un deposito cauzionale provvisorio e definitivo, e le altre forme di garanzia.

Art. 30 - Stipulazione del contratto

1. Il rapporto può essere perfezionato, ove l'entità dei lavori, servizi o forniture non superi l'importo di 15.000,00 Euro, con la forma della scrittura privata da sottoporre a registrazione, mentre, per valori superiori, con atto pubblico amministrativo rogato dal Segretario dell'ente.

2. Per gli interventi di importo inferiore a 5.000,00 Euro, il contratto può perfezionarsi con apposita lettera con la quale il committente dispone l'ordinazione dei lavori, provviste o forniture o mediante sottoscrizione della determinazione di aggiudicazione definitiva per accettazione.

3. Le spese di contratto, inerenti e conseguenti, sono a carico alla impresa affidataria.

4. In conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3 bis, L. 488/1999, il responsabile di servizio che ha sottoscritto il contratto relativo a forniture o servizi, allega alla determinazione di affidamento un' apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 ss del D.P.R. 445/2000 il rispetto dei parametri prezzo- qualità di cui al comma 3 del citato art. 26 L. 488/1999.

5. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata **al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, e quelle relative alla regolarità contributiva**, in particolare:

a) Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità deve essere acquisito d'ufficio, nei seguenti casi:

a.1) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1 lettera i) del Codice dei Contratti (non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il concorrente è stabilito);

a.2) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'art 11, comma 8 del Codice dei Contratti (l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti);

a.3) per la stipula del contratto;

a.4) per il pagamento delle prestazioni relative a servizi e forniture;

a.5) la verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale.

b) per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000,00 Euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera p) (assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 Dicembre 2000, n. 445 in luogo del documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

Trova inoltre applicazione la normativa sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 (Piano straordinario contro le mafie).

Per assicurare la tracciabilità gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo interessati ai servizi e alle forniture, devono:

- utilizzare, per le movimentazioni finanziarie relative all'affidamento, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.;
- inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, una apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sopracitati;
- comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti al Comune entro 7 giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla citata legge 136/2010;
- comunicare ogni modifica relativa a i dati trasmessi;
- dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente).

Art. 31 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune, una volta divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione ai sensi dell'art. 76 dello Statuto comunale.

TITOLO IV- ALBO OPERATORI ECONOMICI

1. All'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate ed in economia, si potrà procedere, mediante la consultazione dell'elenco di operatori economici predisposto ai sensi dell'art. 125 commi 11 e 12 del Codice, applicando i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
2. L'iscrizione all'albo l'albo è possibile effettuarlo scaricando la documentazione dal sito web istituzionale www.comune.gizzeria.cz.it e trasmettendo la richiesta tramite posta certificata. L'albo è aperto, e consente ad ogni operatore l'iscrizione in una o più delle tre sezioni corrispondenti a lavori, servizi e forniture e all'interno di ciascuna, per una o più categorie merceologiche. L'iscrizione ha scadenza triennale e può in ogni momento essere modificata o integrata dall'operatore stesso.
3. Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti generali richiesti dalla normativa. Devono essere inoltre in possesso delle qualificazioni richieste dalla normativa vigente di quelle specificate dall'Amministrazione comunale secondo la natura, la quantità, la qualità, l'importanza e l'uso della prestazione richiesta.
4. L'Ufficio Tecnico - Servizio 6, per le procedure negoziate, o per quelle in economia, seleziona gli operatori dall'elenco secondo un criterio rotativo all'interno della categoria di qualificazione, in numero almeno corrispondente alle previsioni normative in ragione dell'importo del contratto e comunque non inferiore a cinque. Qualora l'elenco degli operatori economici contenga un numero di iscritti insufficiente per la selezione o ritenuto non idoneo a garantire il rispetto del principio di concorrenza, si procederà mediante pubblicazione di un bando di gara o di avviso per manifestazione di interesse. Del numero e dell'identità dei soggetti invitati alle procedure negoziate, viene data adeguata pubblicità con la pubblicazione dell'avviso di postinformazione con le modalità previste dalla legge; dei oggetti consultati per gli affidamenti in economia, viene dato conto nel provvedimento che dispone l'affidamento stesso.

TITOLO V- SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA

1. Le norme del presente Titolo si riferiscono all'affidamento degli incarichi di cui all'art. 91 del D. Lgs. n. 163/2006.
2. I servizi di progettazione, direzione dei lavori di coordinamento e sicurezza in fase di progettazione o di esecuzione e di collaudo, sono ripartiti secondo l'importo stimato nelle seguenti fasce:
 - Fascia 1 inferiori a 40.000,00 Euro;
 - Fascia 2 uguale o superiore 40.000,00 Euro e sino alla soglia di € 100.000,00;.
3. L'affidamento degli incarichi avviene preferibilmente facendo ricorso all'Albo dei professionisti del Comune di Gizzeria, consultabile sul profilo del committente, dal quale selezionare con criterio rotativo l'affidatario diretto ovvero i soggetti da invitare alla gara. L'iscrizione una volta effettuata, non ha scadenza e può in ogni momento essere modificata o integrata da l professionista stesso.
4. Per gli incarichi di importo compreso in fascia 1 è consentito l'affidamento diretto, nel rispetto dei principi di rotazione e di specializzazione, previa acquisizione di almeno tre preventivi di spesa trasmessi, preferibilmente, da professionisti iscritti all'Albo.
5. Per gli incarichi di importo compreso in fascia 2, l'affidamento avviene nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, con invito rivolto ad almeno **cinque soggetti selezionati** con criterio rotativo dall'elenco dei professionisti di cui al comma 3, ovvero sulla base della pubblicazione di un apposito avviso di selezione laddove nell'elenco non vi siano professionisti ritenuti idonei all'espletamento dell'incarico. È considerata pubblicità adeguata per l'avviso pubblico, la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul profilo del committente, oltre all'invio dell'avviso agli ordini professionali territorialmente competenti.
6. L'invito o l'avviso pubblico devono contenere i seguenti elementi minimi:
 - Oggetto dell'incarico
 - Requisiti richiesti
 - Importo presunto dell'opera e/o dell'incarico
 - Tempi di esecuzione e altre indicazioni relative alla prestazione
 - Termini per la presentazione della candidaturaÈ ammesso il ricorso all'avviso plurimo, riguardante incarichi diversi.
7. L'affidamento dell'incarico potrà avvenire:
 - a) mediante valutazione effettuata solo sulla base dell'esperienza specifica posseduta, risultante da curriculum specifico, con la fissazione, nell'avviso, del numero massimo di interventi affini, ritenuti significativi dal concorrente per l'incarico da espletare, eventualmente corredati da documentazione descrittiva, grafica fotografica;
 - b) sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata sulla base di una serie di altri elementi oltre al curriculum specifico, fra cui l'elemento "prezzo" e/o "il tempo di esecuzione dell'incarico" e/o "la relazione tecnico-metodologica" sulle modalità di espletamento dell'incarico in caso di aggiudicazione e/o altri elementi indicati nell'avviso pubblico
8. In caso di assenza di candidature in risposta all'avviso pubblico, ovvero di professionisti idonei iscritti all'Albo, il Dirigente proponente potrà ricercare discrezionalmente il soggetto idoneo disponibile, da incaricare in via diretta, nel rispetto dei principi di rotazione e di specializzazione e purché vengano mantenute le condizioni sostanziali indicate nell'avviso risultato deserto.

9. Per gli incarichi di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 28 comma 1 lett. b) del D. Lgs n. 163/2006, l'affidamento avviene **mediante procedura ad evidenza pubblica**, secondo la disciplina del presente regolamento e nel rispetto delle disposizioni di cui alla parte II, titolo I (contratti di rilevanza comunitaria) e titolo II (contratti sotto soglia comunitaria) del D.Lgs n. 163/2006.

10. Per le fasce 1 e 2 di cui al precedente comma 2, dovrà essere previsto un avviso di post informazione da pubblicare all'Albo Pretorio e sul profilo del committente. Per gli altri incarichi si fa riferimento alle forme di pubblicità previste dalla legge per l'affidamento di servizi.